



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI  
SEZIONE 4<sup>A</sup> CIVILE

Il Tribunale di Bari / sezione 4<sup>a</sup> civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

1. dott. Sergio Cassano -Presidente
2. dott. Salvatore Casciaro -Giudice relatore
3. dott.ssa Rosanna Angarano -Giudice

letta l'istanza depositata il 20-4-2015 avanzata dalla [REDACTED] l. al fine di essere autorizzata alla stipula, con la [REDACTED], del preliminare di compravendita di cui alla bozza in atti;

visto il nuovo parere dei Commissari giudiziali;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

CONSIDERATO che l'istanza, per come riformulata, contiene, in allegato, a) perizia giurata del 10-12-2014 a firma dell'ing. Abruzzese, b) bozza del piano di concordato, c) revoche degli affidamenti bancari della BCC Conversano, Banca Popolare di Bari e Unicredit;

orbene, dalla documentazione esibita si evince, da un lato (v. perizia giurata preindicata), la congruità del prezzo di vendita di €. 920.000, come indicato nella bozza di preliminare (con esclusione beninteso della cella frigorifera del valore stimato di €. 285.600 v. la precedente istanza 23-3-2015, da intendersi implicitamente richiamata), e, dall'altro, il venir meno, con l'intervenuta revoca dei fidi, dei flussi di cassa necessari nell'immediatezza alla prosecuzione dell'attività, la quale ultima, per lo meno allo stato, non può escludersi possa essere apprezzata in linea con l'interesse del ceto creditorio alla stregua degli interventi già realizzati (*id est*, riduzione del personale di n. 36 unità e risoluzione dei conflitti fra i soci mediante cessione delle quote sociali) e di quelli a farsi (segnatamente: fusione societaria, riduzione di costi e recupero di fatturato, "finanza ponte" con finanziamenti rimborsati mediante dismissione di singoli beni

non strumentali alla continuità aziendale, rinuncia a crediti da parte dei soci e successivo aumento di capitale con apporto dei singoli soci);

sicché, una volta chiarite le ragioni di urgenza, ex art. 161 co. 7 L.F., in relazione alla necessità (puntualmente illustrata) della preventiva stipula del preliminare per l'apertura della pratica del leasing immobiliare da parte della società promissaria acquirente, e ciò in vista dell'erogazione del prezzo in sede di definitivo di vendita (a riguardo, si noti che, trattandosi di concordato c.d. in continuità, non sarebbe nella specie applicabile l'art. 182 u.c. L.F. laddove impone, per la dismissione dei beni, l'adozione di procedura competitiva, sul punto cfr. Trib. Bolzano, 10-3-2015 esibita in atti, inedita per quanto consta), può - conclusivamente- accogliersi l'istanza di autorizzazione purché venga vincolato, in attesa di verifica sul piano concordatario a presentarsi, il relativo corrispettivo (da accreditarsi su c/c intestato alla procedura, secondo le condivisibili indicazioni dei Commissari giudiziali) all'ordine del G.D., con preventiva autorizzazione, volta per volta, dei successivi atti in esecuzione dei quali sarà ritenuto necessario procedere al prelievo delle somme *de quibus*;

**P.Q.M.**

il tribunale, visto l'art. 161 co. 7 L.F.,

- accoglie l'istanza e, per l'effetto, autorizza la [redacted] srl, in persona del suo l.r.p.t., a stipulare con la [redacted] srl il preliminare di compravendita (di cui alla bozza in allegato, e con la precisazione che nell'oggetto del contratto non è ricompresa la cella frigorifera di cui alla lett. B) della perizia giurata su cit.) avente ad oggetto gli immobili di cui ai punti 1-2 di pag. 7, come censiti in catasto fabbricati del Comune di Conversano al fg. 40, p.lla 918, [redacted]
- dispone che il corrispettivo incassato in sede di stipula del "definitivo" e gli eventuali acconti, se medio tempore percepiti in

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI / SEZIONE 4<sup>A</sup> CIVILE

- pagina 3 di 3 -


forza del preliminare, siano immediatamente depositati su c/c intestato alla procedura con vincolo all'ordine del G.D., il tutto con verifica, a cura dei Commissari Giudiziali, del compimento delle prescritte operazioni.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 4<sup>a</sup> civile del Tribunale, il giorno 4 maggio 2015.

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Bari, il 5 MAG. 2015  
IL CANCELLIERE CL  
(Marta Lorenza Minervosa)

IL CASO.it